

NELLE GARE PER LAVORI E SERVIZI

Obbligatorio pagare il contributo all'Anac

Il versamento del contributo all'Anac per partecipare alle gare pubbliche è obbligatorio e l'omissione del versamento legittima l'esclusione. Lo ha affermato il Tar del Lazio, Roma, sezione III quater con la sentenza del 14 giugno 2016 n. 6776 sull'omesso versamento del contributo per la partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici previsto dall'articolo 1, comma 67 della legge n. 266/2005. La disposizione prevede che il versamento del contributo all'Autorità sia obbligatorio e costituisca «condizione di ammissibilità dell'offerta». In passato, la giurisprudenza aveva sostenuto che il mancato pagamento del contributo costituiva elemento così rilevante in quanto collegato alla violazione di disposizioni imperative di legge, che comportava la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46, comma 1 bis dell'abrogato codice De Lise.

Nella controversia esaminata dal collegio laziale era stato sostenuto che in base alla legge del 2005 il contributo doveva essere reso soltanto per le gare di appalto di lavori e non per quelle di servizi. Questa tesi viene ritenuta «manifestamente infondata» perché la disposizione del 2005 «era rivolta all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici che, nata nel 1994 con la legge Merloni sugli appalti di lavori pubblici, venne modificata assumendo la denominazione di Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) nel 2006». Pertanto, quando nel 2014 «ha determinato il contributo ad essa spettante per le gare in materia di lavori, servizi e forniture, ratione temporis, ne aveva tutte le competenze». Quindi era palese che il contributo richiesto per gli appalti di servizi fosse assolutamente coperto dalla norma di legge.

Il Tar del Lazio ha confermato la legittimità e l'obbligo di corrispondere il contributo e chiarisce che la giurisprudenza ha soltanto esaminato casi di ritardato pagamento e non di completa omissione dello stesso. Nello specifico, poi, al concorrente era stato segnalata l'irregolarità e era stata disposta l'ammissione con riserva. Pur avendo avuto tutto il tempo per regolarizzare la sua posizione, invece, nella successiva seduta di gara il concorrente si era nuovamente presentato senza avere effettuato il pagamento, di modo che la commissione di gara non ha avuto altra possibilità che escluderla, legittimamente.

—© Riproduzione riservata—

